

**Proposta di emendamento ed integrazione normativa del Decreto Legislativo numero 230 in attuazione della Legge nr. 86 del 2019, relativa all'istituzione della figura professionale del “manager in ambito sportivo”**



Egregio Signor Presidente della VII Commissione del Senato, Gentili Senatrici, Egregi Senatori

il complesso sistema di relazioni e processi economico-sociali che anima il settore dello sport italiano è assente dal dibattito politico e legislativo nel nostro Paese.

Radici culturali profonde e disattenzione specialistica da parte della classe dirigente nazionale continuano a determinare un dannoso ritardo nella modernizzazione di questo comparto che, non solo vale alcuni punti percentuali del PIL, ma che genera un impatto determinante sulla salute pubblica della comunità e sulla maturità di cittadini responsabili.

Il legislatore, e ancor più l'amministratore, sia esso centrale o locale, continua a considerare lo sport nella sua accezione "primitiva" di pratica fisica e motoria, senza coglierne la profonda trasformazione in fenomeno oggi diffuso trasversalmente, oramai globale, e in cui si applicano le più avanzate tecnologie e processi innovativi.

Nell'era della comunicazione digitale condivisa, mobile e immediata, è evidente la distonia con cui i provvedimenti legislativi italiani di vario livello si avvicinano allo sport e tentano di normarne alcune dinamiche.

Alcuni capisaldi giuridici che fanno da sfondo al modello sportivo italiano attuale si rifanno a contesti sorpassati, dove, solo per citare un aspetto, non esisteva la molteplicità delle piattaforme di comunicazione e interazione oggi disponibili o la profonda internazionalizzazione dei processi di oggi o, infine, il significativo cambiamento delle strutture sociali di base e del ruolo stesso della famiglia tradizionale.

Ben venga, quindi, che il legislatore abbia intrapreso una prima strada di riordino del sistema sportivo. E' un primo passo in avanti, ma certamente insufficiente, incompleto, non organico.

Senza voler entrare nello specifico dettaglio di ogni aspetto dei decreti attuativi predisposti dal Governo, ASSI Manager, Associazione nazionale formata da professionisti e manager che operano nell'ampio comparto attinente allo Sport System Italiano con vari e differenti ruoli, si è concentrata sull'analisi dello Schema di Decreto avente come oggetto il cosiddetto "lavoro sportivo".

E' evidente, proprio a chi opera tutti i giorni professionalmente in questo settore, che il testo del provvedimento non riesce fino in fondo a cogliere la complessità del sistema che intende normare e la sua intensa evoluzione, che ha toccato, seppur in modo meno profondo che in altri Paesi, anche il contesto italiano.

In particolare, appare del tutto assente la rilevazione del cambiamento radicale che i profili professionali che operano nello sport, soprattutto ma non solo ai suoi livelli di vertice agonistico e professionistico, hanno

subito per una serie di sviluppi culturali, sociali ed economiche, tra di loro strettamente interdipendenti.

Questo “*vacuum*” comporta, quindi:

- a) una poco corretta identificazione degli attori stessi del sistema;
- b) la mancanza del riconoscimento o l’impropria definizione di profili professionali, oramai invece, da anni, protagonisti nel comparto e garanti della sua (precaria) sostenibilità;
- c) l’interpretazione, infine, di uno “sport” che poco ha a che fare con la realtà vissuta nel territorio da milioni di cittadine e cittadini e con il loro quotidiano approccio allo sport.

Numerosi sono stati in passato i disegni di legge, le proposte e le iniziative del Parlamento, di ogni parte politica, che hanno provato a fare luce su alcuni aspetti di queste criticità, per rilanciare l’immensa forza propulsiva del sistema sportivo, rimuovendo i vincoli e laccioli di un quadro regolatorio e di un assetto sorpassato dai fatti ovvero introducendo norme al “passo coi tempi”, proprio al fine di innescare le economie virtuose di cui esso è capace.

L’iter avviato oggetto di questo nostro breve intervento ne è un esempio emblematico, atteso ed encomiabile.

Senza voler pretenziosamente suggerire lo stravolgimento dell’impianto del provvedimento, o meglio dei diversi provvedimenti, vogliamo qui

sommessamente raccomandare l'integrazione di poche modifiche testuali allo Schema di DLGS n.230 in materia di "lavoro sportivo", in particolare nell'ambito del Capo III del provvedimento, che accolgano un effettivo riconoscimento della figura professionale oggi al centro di qualunque attività sportiva: *il manager dello sport*.

Una figura manageriale, dotata di competenze specifiche, frutto di percorsi formativi dedicati e qualificati, tutelata dallo Stato nei suoi trattamenti, in grado di gestire e dirigere processi organizzativi ed economici nell'ambito delle aziende sportive, siano esse pubbliche o private, amatoriali, dilettantistiche o professionistiche.

La figura, in breve, che *de facto* contribuisce in larga parte alla sostenibilità dell'Ente sportivo stesso in cui essa opera; sostenibilità oggi più che mai basata su un complesso insieme di variabili e sempre più scollegata da un approccio sistemico di carattere assistenziale e volontaristico.

Una figura, quella del "*manager*", lontana tuttavia dal nuovo profilo introdotto dal Decreto attuativo n. 230, Capo III, art.41, a fianco a quelli del *chinesiologo di base e del chinesiologo sportivo*.

Riteniamo, infatti, che il profondo cambiamento del contesto economico e sociale richieda – ed è questo, siamo convinti, il vero tratto distintivo del provvedimento rispetto alla normativa in essere - l'introduzione di uno specifico trattamento di questa figura professionale complessa, che ben si differenzia da quelle tipiche del lavoro di assistenza allo svolgimento di

attività fisico-motorie, affiancandola alle altre figure professionali riconosciute dal Decreto in esame, senza per altro stravolgere l'attuale impianto testuale del decreto.

Un riconoscimento questo che, inoltre e finalmente, attraverso il tesseramento dei manager, può colmare anche un oggettivo gap di democrazia associativa nell'ambito delle voci diverse alla guida delle Istituzioni sportive che oggi, inspiegabilmente, non vedono una legittima rappresentatività di una categoria, al contrario, ormai perno centrale delle organizzazioni sportive moderne.

Abbiamo, infine, voluto introdurre, nell'ambito delle definizioni propedeutiche al provvedimento stesso previste all'art.2, il concetto di "*ambito sportivo*", distinto in modo chiaro dai concetti di "*attività sportiva*" e/o di "*pratica sportiva*". Riteniamo, infatti, che solo così si possa fare chiarezza sulla profonda differenza che connota i diversi profili professionali che operano nello sport, alcuni dei quali sono coinvolti direttamente negli aspetti fisico-motori, nel loro svolgimento e nelle loro performance, laddove altri, oggi molti e specifici, non scendono necessariamente "in campo", ma conducono attività gestionali di altrettanta rilevanza e importanza (si pensi, a titolo esemplificativo, agli aspetti di tipo finanziario, amministrativo, legale, organizzativo, logistico, commerciale).

In conclusione, riteniamo che il riconoscimento giuridico della figura moderna del "*manager dello sport*", così inteso e inquadrato nel quadro regolatorio nazionale, possa aprire una stagione nuova per la



modernizzazione dello sport italiano e per la sua rapida trasformazione verso modelli più efficienti, sostenibili e innovativi; essi stessi funzionali, se non strumentali, al ruolo strategico che lo sport gioca all'interno di una sana e civile comunità nazionale.

-----



**Proposta di emendamento ed integrazione normativa relativa all'istituzione della figura professionale del "manager in ambito sportivo"**

---

**Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
- a) Ambito sportivo: l'insieme dei soggetti economici, nei settori amatoriali, dilettantistici e professionistici, sia pubblici sia privati, che operano legalmente, a livello locale, regionale e/o nazionale, il cui oggetto delle attività sia prevalentemente attinente all'attività sportiva

**CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE**

**Art. 41 (Riconoscimento del chinesologo di base e del chinesologo sportivo)**

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesologo di base e del chinesologo sportivo,

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22).  
L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68).  
L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
3. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2 e di chinesiologo sportivo di cui al comma 3, e di manager dello sport di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
5. L'attività del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi, o nelle "palestre della salute", pubbliche o private. Limitatamente alle attività eseguite presso le "palestre della salute", per l'offerta di programmi di esercizio fisico strutturato e di attività fisica adattata (AFA), il chinesiologo sportivo collabora con professionisti sanitari, come il fisioterapista, il medico specialista in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, il medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, il medico specialista in scienze dell'alimentazione.

6. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

## **CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO DI LAVORO SPORTIVO**

### **Art.42 bis (Riconoscimento del manager in ambito sportivo)**

1. Al fine della corretta gestione organizzativa delle attività aziendali, ovvero di quelle attività che risultano necessariamente strumentali allo svolgimento della pratica fisica e motoria, anche di livello agonistico, e alla efficienza e sostenibilità economica-finanziaria degli Enti di diritto pubblico e privato, sia dilettantistici sia professionistici, così come stabilito dal precedente Art. 38, viene istituito il manager in ambito sportivo, così come definito all'Art.2, comma 1, lettera a).
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager in ambito sportivo è necessario il possesso di titolo di laurea specialistica o magistrale, conseguita anche all'estero. L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto la direzione, la programmazione, il coordinamento e/o la gestione dei processi aziendali in ambito: a) organizzativo, b) economico, c) finanziario, d) legale e giuridico e) commerciale e marketing, f) media e comunicazione, con particolare attenzione alla comunicazione digitale, all'utilizzo dei social media e all'utilizzo delle nuove piattaforme di broadcasting di contenuti sportivi; g) gestione degli impianti e/o delle infrastrutture sportive e/o polifunzionali; g) più in generale di tutti i processi non attinenti e relativi all'esercizio delle attività dei profili professionali di cui agli artt. 17, 18 e 41 del presente Decreto. Per l'esercizio dell'attività professionale all'interno dei settori sportivi professionistici viene raccomandato il possesso di titolo di specializzazione di livello terziario e/o Master.
3. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di manager di cui al comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono

dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del manager in ambito sportivo.

5. I manager in ambito sportivo sono titolari degli stessi diritti e sono sottoposti al medesimo trattamento stabilito dal presente Decreto in materia a) pensionistica, b) assicurativa, c) sicurezza, d) controlli sanitari, e) retributiva, f) fiscale g) infortunistica.
6. Attraverso il tesseramento il manager in ambito sportivo instaura un rapporto di associazione con la propria Associazione e/o Società sportiva. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I manager sportivi tesserati, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti, laddove di competenza, ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
7. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro attinenti ai manager in ambito sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.